



**FOGLIO INFORMATIVO A DISPOSIZIONE DELLA CLIENTELA IP6/IP7
AI SENSI DEL D.LGS. N. 385/1993 SULLA TRASPARENZA
DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI**

1/3

Condizioni valide al 12/01/2009

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Forma giuridica: Società per Azioni - Sede Legale: Via Roma, 2 54033 Carrara (MS) – Telefono: 0585/7661 – Fax: 0585/776333 – Telex: 500154 CARCAR I – Codice BIC: RICAIT3C - Internet: www.gruppocarige.it - e-mail: crcarraraonline@rcarrara.it - Codice fiscale, Partita Iva e n° iscrizione al Registro delle Imprese di Massa Carrara: 00581810454 - Capitale Sociale: € 31.762.290 – Riserve al 31.12.2007: € 63.333.966 – Iscritta all'Albo delle Banche con il n° 6110.1 - Cod. ABI: 6110 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Banca Carige S.p.A. ed appartenente al Gruppo Banca Carige, iscritto all'Albo dei Gruppi creditizi della Banca d'Italia con il n° 6175.4 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

**CREDITI DOCUMENTARI E LETTERE DI
CREDITO STAND-BY SU ALTRA BANCA**

CARATTERISTICHE

Struttura e funzione economica

L'operazione di credito documentario consiste nell'assunzione di un impegno da parte di una banca (Banca emittente), su ordine e per conto di un proprio Cliente (Ordinante), generalmente acquirente di merci, a seguito del quale tale banca effettuerà, o farà effettuare da propria Banca corrispondente, una prestazione economica (pagamento a vista, assunzione di impegno di pagamento differito, accettazione di effetto, ecc.) fino alla concorrenza di un determinato importo ed entro un termine temporale stabilito, in favore di un terzo (Beneficiario), generalmente venditore delle merci oggetto della transazione sottostante, contro presentazione, da parte dello stesso venditore, di documenti commerciali relativi alla fornitura ed alla spedizione delle merci che risultino conformi ai termini ed alle condizioni previsti nel testo del credito.

Si tratta di una operazione assai diffusa nel commercio internazionale con la quale si realizza una marcata contestualità tra la fornitura della merce ed il suo pagamento con lo scambio, tramite le banche del venditore e del compratore, della documentazione inerente la fornitura e la spedizione della merce, documentazione di cui la banche controllano la conformità formale (omettendo quindi valutazioni di merito) secondo principi e regole consolidati facenti capo alle Norme della Camera di Commercio Internazionale.

La lettera di credito Stand-by (SBLC) è uno strumento che, come il credito documentario, prevede una valutazione di documenti per il suo utilizzo, ma nel quale è preminente la funzione di garanzia. La SBLC viene infatti attivata dal Beneficiario, presentando i documenti prescritti, solo nel caso in cui questi non abbia ricevuto il pagamento dal debitore (ordinante della SBLC) secondo i termini del contratto commerciale sottostante, ad esempio a mezzo bonifico bancario.

Le operazioni di cui sopra, Crediti Documentari e Stand-by Letter of Credit, sono disciplinate da specifiche Norme emanate dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi. Nell'esecuzione di tali operazioni è prassi consolidata avvalersi di corrispondenti estere domiciliate nel Paese del venditore / esportatore.

RISCHI

- poiché l'operazione di credito documentario o la Lettera di credito Stand-by sono strumenti di pagamento che operano attraverso una obbligazione autonoma della banca rispetto all'operazione commerciale sottostante – condizionata cioè alla sola valutazione dei documenti e non al merito degli stessi - l'ordinante sopporta il rischio di ricevere merce non conforme alle pattuizioni contrattuali a fronte di presentazione di documenti conformi ai termini del credito per i quali la sua banca (emittente) è tenuta a pagare o ad impegnarsi a pagare, e quindi ad addebitarlo;
- le operazioni denominate in valuta o regolate contro euro o in valuta diversa da quella di denominazione, sono soggette al rischio dell'oscillazione del cambio, in quanto sono regolate al cambio applicabile al momento della negoziazione.



CONDIZIONI ECONOMICHE

APERTURA DI CREDITO DOCUMENTARIO (IMPORT)	
Emissione:	
commissioni di preavviso	€ 25,00
commissioni di apertura	0,30 % minimo € 50,00
commissione di modifica	€ 36,00
Commissione di annullamento	€ 36,00
spese di emissione	€ 15,00
Pagamento:	
scarto sul cambio per crediti in divisa	0,30% minimo € 2,58
commissioni di servizio	0,15% minimo € 2,58
spese	€ 14,00
commissioni di utilizzo:	
pagamento a vista	0,30% minimo € 50,00
pagamento differito	0,10% per mese o frazione minimo € 50,00

NOTIFICA DI CREDITO DOCUMENTARIO (EXPORT)	
Emissione :	
Commissioni di notifica, modifica e annullamento	€ 36,00
Commissioni di conferma	commissione 0,21% per trimestre o frazione con minimo di € 250,00, spese € 5,00, fatta salva la possibilità di applicare tariffe diverse in funzione dello standing della banca emittente e del suo paese di insediamento (rischio paese)
Incasso :	
Spese fisse	€ 15,00
Scarto sul cambio	0,30% minimo € 2,58
Commissione di servizio	0,15% minimo € 2,58
Commissioni di utilizzo	0,30% minimo € 50,00
Per pagamento a vista	0,10% per mese o frazione minimo € 50,00
Per pagamento differito	
Spese per invio documenti a mezzo corriere	€ 31,00

CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO L'OPERAZIONE O IL SERVIZIO

I crediti documentari sono regolati dalla legge italiana, dalle " Norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari" Pubblicazione nr. 500 della Camera di Commercio Internazionale e dalle norme derivanti da apposito contratto stipulato fra la Cassa di Risparmio di Carrara (di seguito banca) ed il cliente.

In difetto di puntuale copertura da parte del cliente della divisa estera dovuta, la banca ha facoltà di acquistare al meglio per conto del cliente l'ammontare di detta divisa estera senza necessità di preavviso o di messa in mora, con obbligo del cliente a rimborsare immediatamente la banca dell'esborso effettuato oltre ad interessi, spese ed accessori. In alternativa la banca può concedere finanziamento in valuta pari all'intero ammontare del pagamento, sempre senza necessità di preavviso o di messa in mora.

In qualunque forma saranno espressi i rapporti conseguenti al mandato conferito alla banca, il contratto stipulato rimarrà fermo ed integro senza che possa in nessun caso ritenersi novato.

Condizioni valide al 12/01/2009

Il credito "irrevocabile" non può essere revocato né modificato senza il consenso scritto del beneficiario.

Il credito "revocabile" può essere revocato o modificato in qualsiasi momento dall'ordinante; può essere revocato altresì dalla Banca per ragioni sue proprie che non è tenuta a manifestare.

L'onere di curare che la merce sia sempre coperta da assicurazione contro i rischi d'uso e di guerra spetta al cliente ordinante del credito, restandone esonerata la banca anche in deroga al disposto dell'art. 1847 cod.civ. salvo che la banca ritenesse in difetto del cliente, o su richiesta dello stesso, di provvedervi direttamente esclusa in ogni caso qualsiasi responsabilità della banca per quanto riguarda la scelta della Compagnia di Assicurazione e le clausole contenute od omesse nella polizza di assicurazione.

E' obbligo del cliente ordinante del credito di fornire alla banca, a semplice sua richiesta e in qualunque momento a suo insindacabile giudizio adeguate garanzie di gradimento della banca stessa.

In caso di mancato rimborso da parte del cliente ordinante del credito di quanto dovuto alla banca o di mancata prestazione delle garanzie da questa richieste, la banca ha il diritto di vendere per conto del cliente in tutto o in parte la merce, o, quando esistano i documenti rappresentativi della merce, tali documenti e la merce da essi rappresentata a mezzo di pubblico mediatore senza obbligo di preavviso o di diffida e di trattenere sul prezzo ricavato l'intero importo spettante, salvo ogni azione per l'eventuale differenza.

Per ogni controversia che potesse sorgere tra il cliente e la banca in dipendenza di apertura di crediti documentari, il Foro competente è quello di Massa Carrara.

PROCEDURE DI RECLAMO E DI COMPOSIZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE: la Banca aderisce all'Accordo per la costituzione dell'Ufficio reclami della Clientela e dell'Ombudsman - Giurì bancario. Per il dettaglio delle condizioni per attivare il meccanismo di composizione delle controversie e delle modalità di funzionamento, si fa rinvio all'Avviso "Principali norme di trasparenza" esposto in tutti i locali aperti al pubblico, disponibile sul sito internet ed eventualmente ottenibile in copia rivolgendosi allo sportello.

Legenda

Camera di Commercio Internazionale di Parigi (ICC)	<i>Organizzazione non statale rappresentativa delle diverse branche dell'attività economica, che ha come scopo principale la facilitazione dei commerci internazionali. A tal fine, e nell'ambito delle operazioni documentarie con l'estero dal 1929 ha elaborato delle Regole "Norme ed Usi uniformi relative ai crediti documentari" che, aggiornate nel corso degli anni (attualmente son in vigore le NUU. Pubblicazione 500 del 1993) sono il fondamentale riferimento di tutte le transazioni internazionali che coinvolgono il regolamento a mezzo dello strumento credito documentario e Stand-by Letter of Credit per quanto ad esse applicabili.</i>
Apertura	<i>Trattasi del momento di emissione del credito documentario o della Stand-by letter of credit, e cioè quando la Banca emittente, su istruzioni dell'Ordinante (il richiedente il credito documentario) detta le condizioni alle quali il Beneficiario dovrà attenersi per ricevere la prestazione prevista dal credito.</i>
Prestazione prevista dal credito	<i>Quando vengono presentati documenti conformi ai termini ed alle condizioni del credito il Beneficiario si aspetta o il pagamento a vista o l'accettazione della tratta da parte della Banca che poi in forza di tale impegno effettuerà il pagamento della tratta alla scadenza oppure l'assunzione da parte della Banca di un impegno (non rappresentato da effetto) a pagare una certa somma alla scadenza. Nel caso di negoziazione, la Banca, diversa dalla banca emittente ed autorizzata a ciò, "anticipa" Salvo Buon Fine i fondi al Beneficiario in attesa che la Banca emittente riceva i documenti ed effettui la copertura in via definitiva del suo impegno.</i>
Modifica	<i>Indica la variazione dei termini del credito originario. Attenzione: le modifiche per essere valide devono essere accettate esplicitamente dal Beneficiario (o chi ne ha il diritto) o altrimenti possono essere considerate accettate se, alla presentazione dei documenti, palesemente si determina dalla documentazione stessa che il Beneficiario ha accettato le modifiche proposte.</i>
Utilizzo	<i>E' il momento in cui il Beneficiario presenta i documenti per riceverne la prestazione.</i>
Rischio Paese	<i>Insolvenza economica dei soggetti collocati in un determinato Paese (per cause politiche, calamità naturali etc.)</i>